



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1343

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del "Bando per la concessione di contributi per la gestione di Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali nell'ambito della bassa soglia, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1° novembre 2024 - 31 dicembre 2027" e modifica della deliberazione n. 1580 di data 2 settembre 2022 relativa al bando per la grave emarginazione adulta. (Euro 706.863,34=).

Il giorno **30 Agosto 2024** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Le “Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022 (Allegato 1) hanno, tra il resto, individuato le seguenti sottotipologie di “Centri di Accoglienza notturna”, anche al fine di valorizzare, in termini di sussidiarietà, la varietà delle specifiche e positive esperienze già presenti sul territorio:

- A) Dormitorio permanente
- B) Dormitorio permanente integrato
- C) Dormitorio invernale
- D) Casa comunitaria
- E) Casa comunitaria integrata.

Tali sottotipologie sono state poi recepite e inserite nella scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato ai sensi dell’art. 3 del d.p.p. 3/2018 (regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale) nella sua ultima revisione operata con deliberazione n. 604 del 6 aprile 2023.

Tali servizi di livello provinciale sono stati altresì oggetto di diversi bandi di finanziamento da parte della Provincia, tra cui quello approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1580/2022 (Allegato 4), con il quale sono stati finanziati i Dormitori di cui alle lettere A), B) e C), e il successivo bando approvato con deliberazione n. 1998 del 4 novembre 2022, avente ad oggetto le Case comunitarie, le Case comunitarie integrate, oltre ad servizio diurno (il Centro servizi per adulti).

Nell'ultimo anno è stata rilevata la presenza sul territorio del Comune di Trento di nuclei familiari prevalentemente monogenitoriali con figli minori privi di riferimenti familiari e/o amicali estremamente diversificati per provenienza, caratteristiche, composizione e nazionalità, ma accomunati da una situazione di estrema precarietà economica ed abitativa.

Tale complesso fenomeno ha trovato una prima risposta per mezzo dell’intervento del Comune di Trento che ha provveduto a collocare tali nuclei per lo più in strutture ricettive alberghiere in risposta esclusivamente al bisogno abitativo. Tale intervento di natura temporanea e non rispondente in maniera adeguata ai bisogni espressi, rende opportuno, al fine escludere una soluzione di continuità in termini di accoglienza di tali nuclei e al contempo assicurare agli stessi una forma significativa di accompagnamento, tale da consentire la fuoriuscita in tempi sufficientemente brevi dal bisogno indifferibile, individuare uno o più enti del terzo settore che, grazie al coinvolgimento attivo della rete dei servizi, pubblici e del privato sociale gestiscano, nell’ambito dell’attuale sistema di accoglienza e sul territorio del Comune di Trento, un intervento calibrato che garantisca valutazione, presa in carico, accoglienza e accompagnamento educativo. Tale intervento è riconducibile, pur con le sue peculiarità, alla sottotipologia di intervento “Casa comunitaria integrata”.

Poiché le linee di intervento di cui sopra, al punto 6. individuano quali destinatari dei servizi afferenti all’ambito della bassa soglia solamente le persone adulte, si propone di aggiungere anche i nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore.

Con il presente provvedimento si intende inoltre procedere, in coerenza con i provvedimenti sopra elencati, all’approvazione del “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA

GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. Periodo 1° novembre 2024 - 31 dicembre 2027", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Bando, in particolare, descrive puntualmente lo specifico intervento e, tra il resto, indica i requisiti di partecipazione alla selezione, le informazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, le spese ammissibili a contributo, le modalità per la liquidazione del contributo e la relativa rendicontazione, nonché, nel proprio Allegato 1.1, individua le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti e, nel proprio Allegato 1.2, riporta una scheda descrittiva contenente gli obblighi di servizio minimi da porre a carico del soggetto o dei soggetti Gestori selezionati.

Quale ulteriore allegato al Bando (**Allegato 1.3**) è approvato lo schema provvisorio di convenzione pluriennale tra la Provincia e il soggetto gestore o i soggetti gestori, la cui sottoscrizione è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007. Tale schema disciplina, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente tramite una co-progettazione con i soggetti gestori. Altri contenuti potranno essere individuati dalla dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare i progetti presentati dai soggetti assegnatari, in sede di partecipazione alla procedura.

La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo, potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

I contributi sono riferiti ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° novembre 2024 e termina il 31 dicembre 2027 per un massimo di spesa complessiva pari ad Euro 706.863,34=.

Come già evidenziato nelle premesse della citata deliberazione 1580/2022, si conferma la natura non economica dell'attività oggetto di finanziamento, per le medesime motivazioni, cui si rinvia per completezza, con la conseguente esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di stato.

La quantificazione del contributo è avvenuta tenuto conto dei criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347/2022.

Al fine di favorire l'applicazione omogenea dei parametri all'interno delle differenti modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali, i medesimi criteri sono inoltre adottati, laddove coerenti, per la fissazione di massimali di alcune voci di spesa ammesse a rendicontazione.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali in riferimento ai servizi oggetto del presente

provvedimento:

- a) l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contribuuto;
- b) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
- c) l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto o dei soggetti assegnatari del contribuuto;
- d) la quantificazione dell'esatto ammontare delle relative spese, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
- e) l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione e la stipula delle stesse;
- f) la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.

Si propone, infine, che, successivamente all'approvazione delle graduatorie e dell'assunzione degli impegni di spesa, sia possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° novembre 2024, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- visti i pareri del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Pianificazione;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1580 del 2 settembre 2022, nel senso di aggiungere, al primo paragrafo del punto 6 *“Destinatari e principi di intervento”*, dopo le parole *“persone adulte”* le seguenti parole *“e nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minorenni”*; pertanto il primo paragrafo del punto 6 risulta così riformulato: *“I servizi afferenti all'ambito della bassa soglia sono rivolti a persone adulte e nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minorenni in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, senza dimora, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale.”*

- 2) di approvare, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI NELL’AMBITO DELLA BASSA SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. Periodo 1° novembre 2024 - 31 dicembre 2027” contenuto nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare le “Modalità, criteri e subcriteri di valutazione dei progetti con relativa ponderazione” contenuti nell’allegato 1.1 al bando di cui al punto 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di approvare la scheda descrittiva contenente gli obblighi di servizio minimi per le Case Comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali di cui all’Allegato 1.2 al bando di cui al punto 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di approvare lo schema provvisorio di Convenzione contenuto nell’Allegato 1.3 al bando di cui al punto 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la realizzazione degli interventi indicati in premessa è pari ad Euro 706.863,34= ed è riferito ad un periodo che decorre dal 1° novembre 2024 e termina il 31 dicembre 2027 Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi;
- 7) di prenotare la spesa di Euro 706.863,34=, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 31.622,84= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2024;
 - Euro 195.317,5= sul capitolo 401000-004. dell’esercizio finanziario 2025;
 - Euro 223.220,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2026;
 - Euro 223.220,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2027;
 - Euro 33.483,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2028;
- 8) di demandare, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali:
 - a) l’adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo;
 - b) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
 - c) l’approvazione della graduatoria e l’individuazione del soggetto o dei soggetti assegnatari del contributo;
 - d) la quantificazione dell’esatto ammontare delle relative spese, l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
 - e) l’approvazione degli schemi definitivi di Convenzione e la stipula delle stesse;
 - f) la sottoscrizione dell’accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell’art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.
- 9) di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, finanziata con risorse provinciali, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;

- 10) di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
- 11) di disporre la pubblicazione del bando e dei relativi allegati sul sito web:
<https://trentinosociale.provincia.tn.it/>.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Bando

002 Allegato 1.1

003 Allegato 1.2

004 Allegato 1.3

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI
CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI
NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA
periodo 01/11/2024 - 31/12/2027

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi per la gestione di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento, dedicate all'accoglienza di nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio minore.

L'intervento, denominato **“Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali”**, è riconducibile alla tipologia residenziale di Casa comunitaria integrata (Scheda Catalogo: 2.5 Centro di accoglienza notturno) e prevede un'accoglienza, secondo un modello organizzativo di tipo familiare e vicino alla dimensione di “casa”, con carattere di temporaneità, anche in forma di coabitazione, finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

Per questa tipologia verranno selezionati uno o più soggetti gestori per la gestione complessiva di un numero massimo pari a 30 posti letto, dislocati in unità abitative in propria disponibilità, collocate sul territorio del Comune di Trento, per l'accoglienza di massimo 10 nuclei monogenitoriali.

2. La proposta progettuale deve essere elaborata partendo dagli elementi minimi inerenti l'intervento finanziato ai sensi del presente bando sono stabiliti dall'Allegato 1 “Scheda Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali”.

3. I servizi oggetto del presente Bando sono rivolti a nuclei familiari di cui al comma 1 e in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico che richiedono un intervento indifferibile.

4. Alla luce dell'indifferibilità dell'intervento, in attuazione dell'art. 6 della Lp 13/2007 è garantita in particolare l'attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto da parte del servizio sociale competente.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti che sono in possesso:

- a) dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
- b) dell'accREDITAMENTO ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" almeno nell'aggregazione funzionale concernente l'area adulti - ambito residenziale oppure nell'aggregazione funzionale concernente l'area Età evolutiva - ambito residenziale;
- c) di un'esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, di servizi residenziali permanenti rientranti in almeno una delle aggregazioni funzionali di cui alla lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accREDITAMENTO in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;

- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione di Case Comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso **tra il giorno** e **il giorno 23**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MOGENITORIALI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 17. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

- a) di aver rispettato, nella proposta progettuale, gli elementi minimi come riportati nell’Allegato 1.2 e nel presente Bando;
- b) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento ed idonee per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando e il numero massimo di nuclei monogenitoriali e di posti letto che si è disponibili ad accogliere.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 17:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;

- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) la proposta progettuale predisposta sulla base dei contenuti di cui all'Allegato 1.1 del presente bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è il dott. Hermann Festi.

Art 8

Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - alle ore 9.00 presso la sede del Servizio Politiche sociali - la Provincia, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti, come indicato all'art. 9, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

8. I soggetti assegnatari dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. Ricevuta dal concorrente la documentazione, di cui al precedente comma 8, e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle

verifiche.

10. La Provincia, successivamente alla ricezione della documentazione di cui al comma 8 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 11, tenuto conto delle proposte progettuali presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

Art. 9

Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 1.1.

2. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 11.

3. In caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di ulteriori Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali o in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini del presente Bando per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 10

Strutture delle Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 9, il contributo verrà assegnato ad uno o più soggetti gestori che offrano ciascuno una o più strutture abitative, collocate sul territorio del Comune di Trento e da adibire al servizio di Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali per un totale complessivo massimo di 30 posti letto e per un massimo di n. 10 nuclei familiari.

2. I Soggetti Gestori delle strutture messe da loro in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, possono sostituire le medesime strutture per assicurare una miglior gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

3. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dei Soggetti Gestori, oltre a

quelle già utilizzate ai fini del presente bando, è subordinato all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 11 ***Convenzione***

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 12, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 1.3). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Bando;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 12 ***Durata e budget complessivo***

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° novembre 2024 e termina il 31 dicembre 2027.

2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie, è possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° novembre 2024, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del servizio, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 706.863,34 . Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024), l'importo massimo a disposizione è pari a Euro 37.203,34. Per gli anni dal 2025 al 2027, l'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 223.220,00.

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 13 ***Spese ammissibili per le Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali***

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per vitto e per attività d'assistenza, quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese personali dell'utente, ecc. In alternativa, anche per periodi limitati, è possibile riconoscere una diaria giornaliera per l'acquisto di beni di prima necessità per soddisfare i bisogni primari, da erogare al nucleo, nel limite massimo di Euro 10,00 per l'adulto e di Euro 5,00 per singolo minore;
- 4) spese mediche;
- 5) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari.

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, spese per pulizie dei locali, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 12 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

4. Per la gestione di ogni nucleo monogenitoriale accolto presso il servizio di **Casa comunitaria integrata** composto da genitore e 1 bambino di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo annuale massimo pari ad euro 19.777,00 per un periodo di 12 mesi. Per ogni posto letto aggiuntivo è determinato un contributo annuo di euro 2.545,00.

Art. 14
Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 12.
2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2024 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto pari al 85% del contributo annuo concesso;
 - b) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 8 e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2024, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.
4. L'erogazione del contributo annuale riferito al 2025, 2026 e 2027, avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 14 e di quanto erogato in precedenza.
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
6. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 17 del Bando.

10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 13 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 15

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime

specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 16

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 17

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

**MODALITÀ, CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
CON RELATIVA PONDERAZIONE**

**nell'ambito del bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di
CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI**

1. Ogni proponente presenta una proposta progettuale con la descrizione delle iniziative e delle attività che intende realizzare. Il Progetto va articolato in più paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione:

- A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE
- B. PROGETTO DI SERVIZIO E LAVORO DI RETE
- C. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
- D. COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE
- E. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
- F. CERTIFICAZIONI

2. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati.

3. Il punteggio relativo alla voce di cui alla lettera A1 e A2 è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicato dal proponente.

4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce. **La Commissione attribuirà il punteggio** tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, **valutando:**

- 1. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;**
- 2. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;**
- 3. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;**
- 4. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.**

La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

5. Entro il totale del punteggio attribuito a ciascun parametro di valutazione, ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5). Esempio: se la voce oggetto di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti ciascun componente della Commissione, tenuto conto dei criteri indicati al precedente punto 5, attribuisce un punteggio in numeri interi o mezzo punto pari a 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 o 3, in base al grado complessivo di rispondenza, completezza,

coerenza, efficacia, e fattibilità della proposta. Il punteggio è poi attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.

6. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio E. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio D.

7. Il testo deve avere la lunghezza di non oltre 25 facciate in formato A4, le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

8. La commissione ha la facoltà, se ritenuto necessario, di svolgere un sopralluogo alla sede proposta per il servizio.

A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	Punteggio totale: 12
A1 (TAB)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione di progetti/servizi di accoglienza rivolti a nuclei familiari e/o a persone adulte in condizione di vulnerabilità, eccedenti ai requisiti di partecipazione. (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 5 punti)	5
A2 (TAB)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento nell'ambito della bassa soglia o dell'accoglienza di nuclei familiari.</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento pertinenti all'ambito di partecipazione nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda. (0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti)	2
A3 (DIS)	<u>Coerenza tra l'attività statutaria del soggetto proponente relativamente a finalità e ambito del contributo</u> Si valuta il livello di coerenza tra la mission dell'ente proponente e l'ambito di intervento oggetto di contributo, valorizzando anche il potenziale di attivazione dell'Ente rispetto alla base associativa e alla mobilitazione di volontari.	5

B	PROGETTO DI SERVIZIO e LAVORO DI RETE	Punteggio totale 60
B1 (DIS)	<u>Obiettivi e Piano delle attività</u> Il proponente individua le finalità e gli obiettivi specifici del progetto, descrive il progetto e la definizione del piano delle attività, tenuto conto dell'ambito di intervento, delle finalità degli interventi. E' inoltre valorizzata la varietà e differenziazione delle attività e le strategie per la gestione della temporaneità dei percorsi di pronta accoglienza, favorendo quindi interventi di passaggio e transito verso condizioni di crescente autonomia.	20
B2 (DIS)	<u>Lavoro di rete e con i servizi</u> Tenuto conto del ruolo del soggetto gestore viene valutata la completezza della proposta progettuale con riferimento al lavoro interprofessionale, nella relazione con i servizi coinvolti.	15
B3	<u>Coinvolgimento attivo dei destinatari</u>	15

(DIS)	Sono valutate le modalità di coinvolgimento dei destinatari nella programmazione e gestione della Casa.	
B4 (DIS)	<u>Sede della Casa - Contesto di accoglienza</u> E' valutata la descrizione della sede e degli spazi che il proponente intende dedicare al progetto, con riguardo alla collocazione, ai servizi disponibili e alla strutturazione degli spazi sia interni che esterni, tenuto conto della funzionalità degli stessi in base al target del progetto, con riferimento alla presenza di spazi privati e di spazi comuni idonei a favorire forme di coabitazione e gestione della casa e la permanenza di minori.	10

C	VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	Punteggio totale 3
C1 (DIS)	<u>Valutazione e monitoraggio degli interventi</u> Sarà considerato l'utilizzo di metodi per l'autocontrollo dell'erogazione del servizio. È valutata la descrizione da parte del soggetto proponente delle procedure e degli strumenti con cui intende monitorare e verificare i livelli di servizio.	3

D	COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE	Punteggio totale 14
D.1 (DIS)	COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE Il proponente descrive le modalità di collaborazione con volontari, associazioni e cittadini del territorio, al fine di favorire la solidarietà e l'inclusione. E' inoltre valorizzato il piano per il reperimento, la formazione e la valorizzazione dei volontari all'interno dell'attività della Casa comunitaria integrata.	7
D.2 (DIS)	PARTENARIATO ESTESO CON LA COMUNITA' TERRITORIALE Il proponente descrive le modalità di coinvolgimento e collaborazione con la comunità territoriale, finalizzati a sostenere la rete sociale e possibili percorsi di autonomia dei nuclei accolti anche in ambito lavorativo.	7

E	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Punteggio totale 6
E1 (DIS)	PIANO PER LA FORMAZIONE, LA SUPERVISIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il proponente descrive il progetto di formazione, aggiornamento e supervisione professionale del personale, che intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività connesse alla tipologia di servizio e target dei beneficiari e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	6

F	CERTIFICAZIONI	Punteggio totale 5
F1 (TAB)	E' assegnato 1 pt per il possesso dell'accreditamento ad ulteriori aggregazioni funzionali o tipologie di servizio eccedenti a quella richiesta quale requisito di partecipazione, fino ad un massimo di 5 punti.	5

Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali

Descrizione del servizio

Servizio residenziale che prevede un'accoglienza, con carattere di temporaneità, anche nella forma di coabitazione secondo un modello organizzativo di tipo familiare, il più vicino possibile alla dimensione di "casa" e finalizzata ad offrire interventi in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

Il Servizio, attraverso la pronta accoglienza, è finalizzato a soddisfare i bisogni primari, a favorire il sostegno, l'orientamento, l'accompagnamento e il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative nonché a garantire protezione e tutela dei diritti dei minori favorendo l'attivazione dei componenti adulti rispetto al proprio percorso di superamento della situazione di bisogno indifferibile.

L'accoglienza comprende un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio in modo da garantire un intervento che punti al perseguimento del maggior grado di inclusione sociale.

Destinatari

Nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali con la presenza di almeno un figlio minore, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico che richiede un intervento indifferibile,

Funzione prevalente

Accudimento/cura

Modello organizzativo

Familiare o comunitario

Ricettività

Una o più strutture abitative per un'accoglienza massima di 30 posti letto per un massimo di 10 nuclei monogenitoriali.

Modalità di accesso

L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale a seguito della valutazione dell'esistenza di un bisogno indifferibile e della necessità di una pronta accoglienza o nei casi di emergenza tramite il Pronto intervento sociale.

Tipologia di intervento e modalità dell'accoglienza

A supporto dei nuclei è presente un presidio educativo orientato all'accompagnamento del nucleo rispetto al proprio percorso di uscita dalla situazione di bisogno indifferibile.

Presidio degli operatori

Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza e i bisogni dei beneficiari e con le attività svolte.

Durata dell'accoglienza

La durata dell'accoglienza è di breve durata, comunque di norma non superiore a tre mesi. In presenza di situazioni particolarmente problematiche o per garantire il tempo necessario per il passaggio al contesto alternativo individuato, sono possibili tempi di accoglienza superiori.

Giorni/orario di apertura

Il servizio è aperto 7/7 giorni – h 24

Allegato 1.3

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI _____,

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nata/nato a _____, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____, con sede legale in _____ - C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. __

Oggetto e finalità del Servizio _____

Art. __

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il _____.

Art. __

Destinatari

Art. __

Numero di posti

Art. __

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

Art. __

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. __

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. __

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. __

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del

Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. __

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. __

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____

In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 13 e 14 del Bando.

Art. __

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. __

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 16, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. __

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione

ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. __
Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. __
Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.